



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF225

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 11

<b>OGGETTO</b>	<b>COLLEGATO FISCALE NOVITA DELLA CONVERSIONE IN LEGGE (2° parte)</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.L. 119/2018 CONV. IN L. N. 136/2018 (IN G.U. N. 293 DEL 18/12/2018) – RF 186/2018
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>21/12/2018</b>

*Sintesi: si conclude l'analisi delle novità intervenute in sede di conversione della Manovra fiscale collegata alla legge di bilancio 2019, DL n. 119/2018, recentemente convertito.*

## REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITA' FICALI (ART. 9 C. 1-11) - **NEW**


In sede di conversione l'art. 9 è stato modificato, sostituendo le previsioni relative alla dichiarazione integrativa speciale con una nuova forma di definizione agevolata (v. RF flash 216/2018)

- le **irregolarità, infrazioni o inosservanze** di obblighi/adempimenti di **natura formale**
- commesse **fino al 24/10/2018**

possano essere **regolarizzate mediante**:

- la loro **rimozione** (es: presentazione del mod. omesso: redditi, Intrastat; mod. AA; ecc.)
- ed il **versamento** di una somma pari a **€ 200**

**per ciascun periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni.



### FATTISPECIE ESCLUSE

La regolarizzazione **non è ammessa**:

- per l'emersione di investimenti finanziari/patrimoniali costituiti/detenuti all'estero (dunque per regolarizzare l'**omessa/irregolare compilazione del quadro RW**)
- con riferimento agli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi **nell'ambito della cd. "Voluntary Disclosure"** (art. 5-quater D.L. 167/90)
- per le **irregolarità già contestate** in atti divenuti definitivi al 19/12/2018 (cioè in sede di entrata in vigore della legge di conversione).

**Proroga prescrizione:** in deroga al principio di irretroattività delle norme (art. 3 c. 1 L. 212/2000):

- con riferimento alle **violazioni commesse fino al 31/12/2015**, oggetto di un PVC
- il termine per la notifica dell'atto di contestazione (31/12 del 5° anno successivo a quello in cui è commessa la violazione, ex art. 20 c. 1 D.lgs. 472/97) è **prorogato di 2 anni**.

**VERSAMENTO:** va eseguito in due rate di pari importo, entro le seguenti scadenze:

- **prima rata:** entro il **31/05/2019**
- **seconda rata:** entro il 2/03/2020.

**PERFEZIONAMENTO:** la regolarizzazione si perfeziona

- **col pagamento** delle somme
- e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

**Attuazione della sanatoria:** è rinviata all'emanazione di apposito Provvedimento dell'Agenzia.

### INTEGRATIVA "SPECIALE" – SOPPRESSIONE

Il citato art. 9, **nella versione originaria**, consentiva ai contribuenti di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31/10/2017, entro un **duplice limite**:

- ✓ uno **relativo**, pari al 30% di quanto già dichiarato
- ✓ e uno **assoluto**, pari a € 100.000 di imponibile annuo (fino a € 30.000 ove la base imponibile originaria fosse < € 100.000, ed in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite).

Al maggior imponibile integrato, per ciascun anno, si applicava, senza sanzioni e altri oneri accessori:

- ✓ una imposta sostitutiva (di qualsiasi altra imposta) del 20%
- ✓ l'aliquota media con riferimento all'IVA.



**N.B.:** la disposizione prevedeva la presentazione di un apposito modello; **non essendo stato approvato**, si ritiene che la norma **non sia mai stata applicabile** (in sostanza pur in vigore di una norma di legge, nessun contribuente potrà procedere a presentare una integrativa "speciale").

### EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA - SEMPLIFICAZIONI (ARTT. DA 10 A 12) - **MODIFICATO**

Le disposizioni di semplificazione in relazione agli obblighi di emissione delle fatture elettroniche:

- ✓ sono confermate nella sostanza (v. RF 185/2018)
- ✓ con l'aggiunta di alcune situazioni di esonero (operatori sanitari e L. 398/91).

### ASPETTI SANZIONATORI PER LA FATTURA ELETTRONICA (ART. 10)

E' confermato che:

- ➔ fino al:
  - **30/06/2019** per i contribuenti con **liquidazione trimestrale**
  - **NEW - 30/09/2019** per i contribuenti con **liquidazione mensile**
- ➔ **le sanzioni** (per tardiva emissione/omessa regolarizzazione da parte del ricevente) relative alla fatturazione elettronica:
  - **non si applicano se:** la fattura è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'Iva
  - **si applicano con riduzione dell'80%:** se la fattura elettronica viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'Iva del periodo successivo.

Si noti che, di fatto, il "vero" termine per l'emissione della fattura elettronica diviene quello per l'effettuazione della liquidazione periodica.

**Esempio:** professionista incassa una parcella il 10/01/2019; laddove abbia una periodicità Iva:

- mensile: non scatterà la sanzione del 90% dell'Iva ove la fattura elettronica sia emessa entro il 16/02/2019 (si applica per il 18% dell'Iva – 80% del 90% - se emessa entro il 16/03/2019)
- trimestrale: la sanzione non si applica se la fattura elettronica è emessa entro il 16/05/2019 (nè è sanzionato il committente per non aver regolarizzato entro il 4° mese successivo con emissione di autofattura elettronica); la sanzione sarà ridotta dell'80% ove fosse emessa entro il 30/06/2019 (non entro il 20/08).

### EMISSIONE DELLE FATTURE DAL 1/07/2019 (ARTT. 11) - **CONFERMATO**

Con modifica dell'art. 21 DPR 633/1972, è confermato che:

- ➔ a decorrere **dal 1/07/2019**
- ➔ la fattura **va ordinariamente emessa entro 10 giorni** dall'effettuazione dell'operazione (art. 6 Dpr 633/72).



**N.B.:** non è modificato il termine per l'emissione della fattura differita, ammessa in presenza:

- per le cessioni di beni: del DDT
- per le prestazioni di servizi: di "idonea documentazione" (v. RF flash 208/2018).

TIPO di FATTURA	SCADENZE	TERMINE DI EMISSIONE FATTURA
Immediata	Fino al 30/06/2019	✓ non oltre il momento di effettuazione (art. 6 Dpr 633/72)
		✓ nessuna sanzione se emessa entro il termine per la liquidazione Iva
	Dal 1/07/2019	✓ entro 10 giorni dal momento di effettuazione (art. 6 Dpr 633/72)
		✓ partecipa alla liquidazione Iva del periodo di effettuazione
Differita	(invariato)	✓ entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione (art. 6 Dpr 633/72)

**Contenuto della fattura:** sempre a decorrere dal 1/07/2019:

- se ci si avvale di tale differimento (fino ad un massimo di 10 giorni)
- la fattura **dovrà indicare la data di effettuazione** dell'operazione (data in cui è effettuata la cessione di beni/prestazione di servizi o in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo).

#### ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE (ARTT. 12) - CONFERMATO

Con modifica dell'art. 23 DPR 633/1972, è confermato che:

- ➔ il **termine di registrazione** delle fatture emesse è **fissato al 15 del mese successivo** a quello di **effettuazione dell'operazione**
- ➔ permanendo l'obbligo di annotazione **con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione**.



**N.B.:** si tratta dei medesimi termini di registrazione già previsti per le fatture differite.

**Promotore di triangolazione nazionale:** le fatture che il promotore emette per le cessioni di beni effettuate nei confronti di un terzo per il tramite del primo cedente (che, si ricorda, vanno emesse entro la fine del mese successivo a quello in cui il primo cedente effettua la consegna/spedizione al terzo):

- vanno registrate entro il 15 del mese successivo a quello di emissione con Iva imputata in tale periodo
- non più entro lo stesso mese di emissione con Iva a debito nel medesimo periodo di emissione.

**DECORRENZA:** non essendo disposta una data specifica trova applicazione **dal 24/10/2018**.

#### ESONERI DA EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA (ARTT. 10, 10-BIS E 15)

In sede di conversione sono introdotte **due fattispecie di esonero da emissione della fattura in formato elettronico**, a decorrere dal 2019.

#### OPERATORI SANITARI - **NEW**

l'art. 10-bis prevede che, **limitatamente al 2019**, i "**soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**" ai fini dell'elaborazione del 730 precompilato:

- sono esonerati dall'obbligo di fattura elettronica (potendo, dunque, essere emessa fattura cartacea)
- con riferimento alle **fatture i cui dati sono inviati al sistema Tessera Sanitaria**



**N.B.:** andrà chiarito se l'esonero risulta "oggettivo" o meno (**es:** un medico emette fattura per le visite ai pazienti ad un poliambulatorio/clinica; può emettere fattura cartacea anche se l'invio al sistema TS non sarà eseguito da lui stesso, ma dal committente?).

L'esonero si estende a tutti i soggetti obbligati all'invio dei dati al sistema TS (inclusi veterinari, ecc.).

## **SOGGETTI IN REGIME FORFETTARIO L. 398/91 - NEW**

L'art. 10 c. 01 e 02 prevede a regime (con modifica dell'art. 1 c. 3 D.lgs 127/2015) che i "soggetti passivi" Iva che hanno optato per il regime di cui alla L. 398/91:

- in caso di **ricavi** dell'attività commerciale (non rileva l'attività istituzionale) nell'**anno precedente**:
  - **non superiori ad € 65.000**: sono **esonerati** dalla fattura elettronica (è ammessa fattura cartacea)
  - **superiori a € 65.000**: "assicurano" che la fattura elettronica sia **emessa per loro conto dalla controparte** soggetto passivo Iva



**Nota:** non si verte nell'ambito di un reverse charge (responsabile per l'Iva non è il committente o cessionario), ma di una mera emissione "in nome e per conto" del soggetto in regime L. 398/91 (in tal caso sorgerà l'obbligo di conservazione elettronica, anche tramite convenzione con l'SDI).

- in ogni caso in presenza di **contratti di pubblicità/sponsorizzazione** gli **obblighi di fatturazione** e "registrazione" sono **adempiti dai cessionari** soggetti passivi Iva (anche in questo caso si dovrebbe trattare di una emissione "in nome e per conto", non di un reverse charge).



**Soggetti:** applicano il particolare regime tutti i soggetti passivi che hanno adottato il regime forfettario, inclusi:

- le società sportive dilettantistiche (SSD)
- associazioni anche diverse dalle ASD (il regime sarà limitato alle sole ASD/SSD dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà posta in essere il Registro Unico degli ETS previsto dal D.lgs 117/2017).

SOGGETTI IN REGIME L. 398/91		
Ricavi att. commerciale anno precedente	Fattura Elettronica	
	In generale	Pubblicità/sponsorizz.
≤ 65.000	esonero (fatt. cartacea)	emessa dalla controparte
> 65.000	emessa dalla controparte	

## **SOGGETTI NON RESIDENTI "IDENTIFICATI" IN ITALIA – CONFERMA**

E' confermato l'esonero da obbligo di utilizzo della fattura elettronica per i soggetti non residenti meramente identificati ai fini Iva in Italia.



**Nota:** l'obbligo rimane limitato ai soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

## **ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FATTURA ELETTRONICA**

### **FATTURA ELETTRONICA PER LE UTILITY (ART. 10-ter) - NEW:**

In sede di conversione è stato previsto che:

- ✓ per i servizi resi a soggetti privati da parte dei gestori di telecomunicazioni, dei servizi connessi alla gestione dei rifiuti solidi urbani/assimilati, di fognatura e depurazione (i cui corrispettivi sono addebitati con "bolletta" – DM 24/10/2000)
- ✓ con apposito DM saranno disciplinate le regole tecniche per l'emissione della fattura elettronica.

### **RIFIUTO DELLA "FATTURA P.A." (ART. 15-bis) - NEW:**

In sede di conversione è stato previsto (con l'aggiunta della lett. g-ter all'art. 1 co. 213 L. 244/07) che, con apposito DM saranno definite

- le **cause** che **consentono alle P.A. destinatarie di rifiutare** le fatture elettroniche
- le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto.

## FATTURE DI ACQUISTO - SEMPLIFICAZIONI (ARTT. 13 E 14) - CONFERMATO

Sono confermate le semplificazioni attinenti la detrazione dell'Iva ed il numero di protocollo.


### REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI (ART. 13)


E' confermata la modifica all'art. 25 del DPR 633/1972 che **abroga** l'obbligo di **numerazione progressiva delle fatture/bollette doganali per beni/servizi acquistati** (in quanto tale adempimento risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite SDI).

### DETRAZIONE DELL'IVA (ART. 14)

E' confermata la modifica operata all'art. 1 DPR 100/1998, la quale prevede così che:

- **in generale**: la detrazione **opera il 16 del mese successivo** ( momento di effettuazione della liquidazione di periodo) per le **fatture di acquisto ricevute (ed annotate) entro il 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione
- **in deroga**: la regola precedente non si applica ai **documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente** (le fatture cd. "a cavallo d'anno"); per tali fatture rimangono validi i chiarimenti della CM 1/2018 (v. RF 10/2018).

 **DECORRENZA**: la disposizione trova applicazione **dal 24/10/2018** (entrata in vigore del DL 119/2018, posto che la norma non è stata modificata in sede di conversione).



## DICHIARAZIONI E LIQUIDAZIONI PRECOMPILATE (ART. 15 C. 1-BIS E 2) - NEW

In sede di conversione è stata introdotta una modifica all'art. 4 D.lgs 127/2015 relativo alle agevolazioni che l'Agenzia riconosce in conseguenza dei dati acquisiti tramite le fatture elettroniche.

In particolare, viene ora previsto che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione

- dalle **operazioni Iva 2020** (con differimento di 1 anno rispetto a quanto previsto in precedenza)
- per **tutti i soggetti passivi Iva** (in precedenza previsto per le sole imprese minori e professionisti)

le **bozze** dei seguenti documenti:

- **registro delle fatture emesse** e Registro **degli acquisti**
- **liquidazioni periodiche Iva** (non è più fatto riferimento ai mod. F24)
- **dichiarazione annuale Iva** (non vi è più alcun riferimento anche alla dichiarazione dei redditi)

Per i contribuenti che (anche tramite intermediario abilitato)

- ✓ confermano **o integrano nel dettaglio** (ipotesi non previste in precedenza) i dati delle bozze
- ✓ viene meno l'obbligo di tenuta dei citati registri Iva.



**Imprese minori:** per le imprese in contabilità semplificata permane l'obbligo di tenuta:

- del **registro degli incassi/pagamenti** (art. 18 c. 2 Dpr 600/73)
- dei **registri Iva** nel caso di **opzione "per il registrato"** (art. 18 c. 5 Dpr 600/73).



**N.B.:** andrà chiarito se l'obbligo dei registri Iva permane nel caso di adozione dei registri Iva integrati delle operazioni finanziarie (in luogo del registro degli incassi/pagamenti).

### TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI (ART. 17) - MODIFICATO

Sono confermate, con modifica delle disposizioni dell'art. 2 c. 1 D.lgs 127/2015, le novità introdotte in relazione alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.

In particolare, viene previsto che:

- **l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi giornalieri
- avverrà con la seguente decorrenza scaglionata:
  - dal 1/07/2019: per i dettaglianti con un volume d'affari superiore ad €. 400.000
  - dal 1/01/2020: per tutti gli altri dettaglianti (con volume d'affari inferiore a tale limite).

**Registro dei corrispettivi:** dal momento in cui interverrà tale adempimento, **non vi sarà più l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi** (come già previsto per le *vending machine*).

Tuttavia, come anticipato, ciò non dovrebbe valere per le imprese minori che esercitano l'opzione "per il registrato" (art. 18 c. 5 Dpr 600/73).



**Nota:** la norma non specifica a quale volume d'affari vada fatto riferimento.

Con ogni probabilità si tratta di quello riferito all'anno 2018 (in caso contrario, il contribuente, a luglio 2019, potrebbe solo stimare il volume d'affari dell'anno).

**NEW - Tenuta del registro dei corrispettivi:** in sede di conversione, dal 19/12/2018 viene esteso al registro dei corrispettivi quanto previsto per gli altri registri Iva in materia di aggiornamento dei dati (art. 7 c. 4-quater DL 357/94):

- in caso di adozione di sistemi di contabilizzazione elettronici
- la tenuta del registro è regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge
- ove, in sede di accesso il registro risulti aggiornato su sistemi elettronici e vengano stampati su richiesta dei verificatori.

**Per il 2019 restano valide le opzioni** per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31/12/2018.

**ESONERI:** con appositi DM possono essere stabiliti specifici esoneri da tali adempimenti (tornando in tal modo l'obbligo di emissione dello scontrino/ricevuta fiscale)


- **in ragione della tipologia di attività esercitata**
- legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati, **per determinate zone**.

**NEW** - in sede di conversione è stato previsto che:

- i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS** (in precedenza l'esonero riguardava i soli soggetti che effettuano la cessione di farmaci)
- possono assolvere gli obblighi tramite la memorizzazione elettronica e la **trasmissione telematica dei dati al sistema TS** (in luogo che all'SDI)

**Contributo:** è confermato il contributo, negli anni 2019 e 2020

- per l'acquisto/adattamento degli strumenti con cui effettuare la memorizzazione/trasmmissione telematica
- pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo, per ciascuno strumento
  - ✓ di € 250 in caso di acquisto
  - ✓ di € 50 in caso di adattamento
- il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione.



### GIUSTIZIA TRIBUTARIA DIGITALE (ART. 16) - CONFERMATO

Sono confermate le modifiche al D.lgs. 546/1992 finalizzate ad modificare il processo tributario telematico e ad agevolare le procedure in materia di acquisizione di copie ed atti del procedimento.

A decorrere **dal 1/07/2019** (art. 16-bis D.lgs. 546/1992):

- ⇒ i **ricorsi** in primo grado e gli **appelli** (rimane escluso il ricorso in Cassazione)
- ⇒ vanno instaurati **con modalità telematica** (la notifica e il deposito di atti e documenti presso le segreterie delle Commissioni tributarie avvengono solo con modalità telematiche – DM 163/2013).



**Nota:** le procedure telematiche sono facoltative per i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore abilitato (ammesso in caso di valore della lite fino a €. 3.000).

Le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità telematica, indipendentemente dalla modalità prescelta dalla controparte o dall'eventuale svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogica.

Partecipazione a distanza: è disciplinata la partecipazione al giudizio **mediante collegamento audiovisivo, delle parti all'udienza pubblica.**

**Copie ed attestazioni** (nuovo art. 25-bis al D.lgs. 546/1992): al **difensore** (o al dipendente di cui si avvalge l'ente impositore, l'Agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/1997) è attribuito il potere:

- di **attestare la conformità** di **documenti informatici depositati**, di un **provvedimento del giudice** o di un **documento** formato su supporto **analogico** e detenuto in originale o in copia conforme
- di **estrarre e attestare la conformità** di copie analogiche o informatiche di atti e provvedimenti, anche allegati alle comunicazioni delle Commissioni tributarie, **presenti nel fascicolo informatico.**



## TITOLI NON IMMOBILIZZATI - SOSPENSIONE MINUSVALENZE (ART. 20-QUATER) - NEW

In sede di conversione è stata introdotta una disciplina contabile speciale per i **soggetti OIC adopter**, finalizzata ad evitare la svalutazione dei titoli all'attivo circolante.

In particolare, nell'**esercizio 2018** tali soggetti possano **valutare i titoli non immobilizzati**:

- **al valore di iscrizione** risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato
- **anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato**
- con eccezione delle perdite che si ritengono di "carattere durevole" (cioè quelle che non si ritengono recuperabili entro l'esercizio successivo).

## MODIFICHE AL CODICE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ART. 24-TER) - NEW

In sede di conversione sono state introdotte modifiche al D.lgs 117/2017 (cd. "Codice del Terzo settore").

### NATURA NON COMMERCIALE DELL'ATTIVITA'

L'art. 79 c. 2 D.lgs. 117/2017 prevede che le **attività di interesse generale** (incluse quelle accreditate, contrattualizzate/convenzionate con le P.A.) sono considerate **non commerciali** laddove **svolte**:

- a titolo **gratuito** o dietro versamento di **corrispettivi che non superano i costi effettivi**
- tenuto conto anche di eventuali apporti economici (ma senza considerare eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento – es: ticket sanitari).

Il **nuovo co. 2-bis** dell'art. 79 **estende la non commercialità** laddove:

- ✓ **i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi** per ciascun periodo d'imposta
- ✓ **e per non oltre 2 periodi d'imposta consecutivi**.



**Nota:** in sostanza è introdotto un margine di flessibilità del 5% tra ricavi e costi, con la condizione di non superare la predetta soglia per 2 esercizi consecutivi. Al superamento di tale soglia, dal 3° periodo d'imposta, vanno rispettate le condizioni dal citato co. 2 al fine di non perdere la qualifica di ETS non commerciale.

### DETRAZIONI PER EROGAZIONI LIBERALI

Nel **sopprimere la parola "denaro"** in tutto il **co. 1 dell'art. 83**, è disposto che:

- le **detrazioni** previste dalla norma
- **valgano per tutte le categorie di erogazioni liberali**, sia in denaro che in natura.



**Nota:** il citato **art. 83 c. 1** prevede ora che le **erogazioni liberali in denaro o in natura** a favore degli ETS non commerciali di cui all'art. 79, co. 5, sono **ammesse in detrazione dall'Irpef**:

- ✓ **per il 30%** dell'importo, nel limite massimo di € 30.000 per ciascun periodo d'imposta,
  - ✓ **elevato al 35%** per quelle in denaro rese a favore delle organizzazioni di volontariato.
- Per le erogazioni in denaro, la detrazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito tramite sistemi di pagamento tracciabili.

### RIMBORSO SPESE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Le **OdV** possono **ricevere** dai diretti beneficiari o da terzi (art. 33 c. 3 D.lgs. 117/17):

- in relazione alle **attività di interesse generale prestate**
- soltanto il **rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate**.

In sede di conversione è stato precisato che detta limitazione

- **non sussiste** ove l'**attività sia secondaria e strumentale**
- comunque nei limiti dell'art. 6 D.lgs. 117/17 (che definisce le attività commerciali che possono essere svolte, rinviando ad apposito DM l'individuazione di eventuali limiti).



## ULTERIORI DISPOSIZIONI

Si riepilogano le ulteriori disposizioni fiscali, quasi tutte introdotte in sede di conversione.

<b>Assegni senza clausola di trasferibilità: sanzioni</b>	<p>La <b>disposizione interviene sugli artt. 63 e 65 del D.lgs. 231/2007</b> al fine di modificare la <b>disciplina sanzionatoria</b> per le violazioni relative alla mancata indicazione del nome/ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità in assegni bancari/postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in tali casi (e per importi inferiori a € 30.000)</li> <li>- <b>la sanzione minima è pari al 10% dell'importo trasferito in violazione della disposizione.</b></li> </ul> <p>La disposizione si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, accertate ai sensi dei criteri per l'applicazione delle sanzioni ex art. 67 D.lgs. 231/2007</li> <li>▪ <b>anche ai procedimenti amministrativi in corso</b> alla data di entrata in vigore del decreto legge.</li> </ul>	Art. 9-bis
<b>Reverse charge ai fini Iva</b>	<p>E' disposta la proroga al <b>30/06/2022 dell'applicazione del reverse charge</b> per le fattispecie di cui all'art. 17 c. 6 Dpr 633/72 che stanno giungendo a scadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ cessioni di telefoni cellulari; cessioni di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e CPU); cessioni di console da gioco, <i>tablet</i> PC e laptop;</li> <li>▪ trasferimenti di quote di emissioni di gas serra trasferibili; trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Dir. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.</li> </ul>	Art. 2 c. 2-bis
<b>Rimborso prioritario per depositi fiscali di prodotti energetici</b>	<p>In sede di conversione è stata disposta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>l'erogazione in via prioritaria dei rimborsi</b> relativi a <b>versamenti eccedenti rispetto a quanto dovuto</b>, richiesti entro i primi 6 mesi solari di ciascun anno</li> <li>✓ dovute dai titolari di depositi fiscali di prodotti energetici soggetti ad accisa che possiedono determinati requisiti</li> </ul>	Art. 9 c. 12
<b>Accesso all'Anagrafe dei rapporti finanziari</b>	<p>In relazione ai <b>dati dell'anagrafe di rapporti finanziari</b> è disposto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la conservazione dei dati relativi alle <b>comunicazioni all'anagrafe finanziaria delle transazioni finanziarie</b> da parte di banche/Poste italiane ed intermediari finanziari (SIM, OICR, SGR, nonché ogni altro operatore finanziario) non può essere <b>superiore a 10 anni</b></li> <li>▪ dette <b>comunicazioni</b> sono <b>utilizzate dall'Agenzia Entrate</b> per le analisi del rischio di evasione, per la semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione. Le <b>informazioni sono utilizzate anche dalla GDF e dal MEF</b>, ai fini della valutazione di impatto e della quantificazione e del monitoraggio dell'evasione fiscale.</li> </ul>	Art. 16- quater
<b>Attività ispettiva verso soggetti di medie dimensioni</b>	<p>La disposizione introdotta prevede che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ nei confronti dei <b>contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilità né a tutoraggio</b>,</li> <li>▪ <b>l'Agenzia delle entrate e la GDF</b> realizzino <b>piani di intervento annuali</b> coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle <b>banche dati</b> nonché di <b>elementi e circostanze emersi nell'esercizio</b> degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.</li> </ul>	Art. 16- quinqües
<b>Scambio automatico di informazioni</b>	<p>E' previsto che <b>l'Agenzia comunichi, su richiesta, alla GDF le informazioni</b> ricevute ai sensi dell'art. 1, co. 145-146 (disciplinano la rendicontazione Paese per Paese di utili e ricavi, imposte pagate e maturate e altri elementi indicatori di un'attività economica</p>	Art. 16- sexies

	effettiva, delle società controllanti e controllate), della L. 208/2015, nonché quelle ricevute nell'ambito dello scambio automatico di informazioni per finalità fiscali, previsto dalla Dir. 2011/16/UE e da accordi tra l'Italia e gli Stati esteri.	
<b>Provvedimenti cautelari per violazioni tributarie</b>	<p>Per rafforzare le procedure di riscossione, è previsto che</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le <b>istanze</b> relative all'iscrizione dell'<b>ipoteca e di autorizzazione a procedere al sequestro conservativo</b></li> <li>▪ <b>possono essere inoltrate dal Comando provinciale della GDF</b>, in relazione ai relativi PVC</li> </ul> <p>con informazione successiva alla D.P.E., che comunica le proprie eventuali osservazioni al presidente di CTP ed al Comando stesso, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, con procedura di silenzio-assenso.</p>	Art. 16-septies
<b>Interpello nuovi investimenti</b>	<p>Con modifica all'art. 2 c. 1 D.lgs. 147/2015, è stata prevista:</p> <p>⇒ <b>la riduzione a € 20 milioni</b> (dai precedenti € 30 Milioni) per le istanze presentate dal 1/01/2019</p> <p>⇒ dell'<b>ammontare degli investimenti</b> effettuati in Italia in relazione ai quali le imprese possono presentare interpello preventivo in relazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ al trattamento fiscale <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dell'investimento</li> <li>✓ di eventuali operazioni straordinarie collegate all'investimento</li> </ul> </li> <li>▪ alla eventuale applicabilità delle disposizioni antiabuso</li> </ul>	Art. 01
<b>Gruppo IVA</b>	<p>Le modifiche previste dalla Commissione in sede referente sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>in caso di adesione al regime dell'adempimento collaborativo</b> (D.lgs. 128/2015) da parte di uno dei soggetti che ha costituito il Gruppo IVA, esercitato l'opzione di cui all'art. 70-quater, il predetto regime si <b>estende obbligatoriamente a tutte le società partecipanti al Gruppo</b>. Tale estensione si verifica anche nel caso in cui l'opzione per il Gruppo IVA venga esercitata da un soggetto che abbia già aderito al regime;</li> <li>▪ gruppi bancari cooperativi: il vincolo finanziario si considera sussistente se al 31/12/2018 il Gruppo è iscritto nell'albo dei gruppi bancari cooperativi previsto dal TUB. Per i Gruppi bancari cooperativi iscritti nell'albo dei gruppi bancari nel 2019, in deroga all'art. 70-quater, co. 3, del DPR 633/1972, l'opzione di costituzione del Gruppo IVA <b>ha effetto dal 01/07/2019 se la dichiarazione di cui al co. 2 del predetto art. 70-quater è presentata entro il 30/04/2019</b>.</li> </ul>	Art. 20
<b>BCC e Principi contabili</b>	La norma in esame prevede l'introduzione, dopo l'art. 2 del D.lgs. 38/2005, relativo al suo ambito di applicazione, dell' <b>art. 2-bis (Facoltà di applicazione)</b> . Tale articolo prevede che i soggetti di cui all'art. 2 (incluse le BCC) del citato D.lgs. 38/2005, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, abbiano la <b>facoltà di applicare i principi contabili internazionali</b> .	Art. 20-bis
<b>Vigilanza cooperativa</b>	L'emendamento approvato dalla Commissione in sede referente è volto ad <b>estendere la vigilanza dell'autorità governativa anche alle società capogruppo</b> dei gruppi bancari cooperativi.	Art. 20-ter
<b>Money transfer</b>	<p>A decorrere dal 01/01/2019 è istituita un'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sui <b>trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, verso Paesi extraUE</b></li> <li>▪ effettuati da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro.</li> </ul> <p><b>L'imposta è dovuta in misura pari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>all'1,5% del valore di ogni singola operazione effettuata</b></li> <li>- <b>con un importo minimo di € 10.</b></li> </ul> <p>Le modalità di riscossione/versamento saranno stabilite con appositi DM.</p>	Art. 25-novies

<p><b>Lotterie "filantripiche"</b></p>	<p>Gli Enti del terzo settore possono effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a € 500 (anche organizzate anche con l'intervento degli intermediari finanziari), con destinazione del ricavato ad alimentare per la realizzazione di progetti sociali.</p> <p>L'attuazione è rinviata ad un apposito DM.</p> <p>La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.</p>	<p>Art. 18</p>
<p><b>Rinvio della Lotteria dei corrispettivi</b></p>	<p>L'art. 18 del decreto fiscale fissa al 01/01/2020 l'avvio della c.d. lotteria dei corrispettivi, introdotta dalla legge di bilancio 2017. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni/servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte/professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale,</li> <li>✓ purché comunichino il proprio codice fiscale all'esercente affinché quest'ultimo possa trasmettere all'Agenzia i dati della singola cessione/prestazione.</li> </ul> <p>Inoltre, viene abrogata la disposizione che prevedeva una decorrenza sperimentale dal 01/09/2017 per acquisti fatti da privati con carta di credito e credito.</p> <p>Per l'attuazione si rinvia ad uno o più provvedimenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.</p> <p>Infine, per la lotteria dei corrispettivi non si applica il divieto di pubblicità per giochi e scommesse previsti dal D.L. 87/2018</p>	<p>18 c. 1 e 2</p>

**Da Lunedì sarà disponibile  
l'E-book dedicato alle  
novità del Decreto Collegato**

**Inoltre  
A tutti gli abbonati 2019 sarà dato  
IN OMAGGIO**

**l'E-book sulla Legge di bilancio 2019,  
unitamente al Videocorso che farà il  
punto della situazione a inizio 2019.**

**Rinnova subito l'abbonamento!**



**Manovra di  
Bilancio 2019**

